

STATUTO

**INSIEME PER FARE CENTRO
SERVIZI ALLA FAMIGLIA
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
DALMAZIA 106

Numero REA: RC - 213986

Codice fiscale: 03170540805

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2021 - Statuto completo	2
--	---



Francesco Paderni
NOTAIO

STATUTO	
"INSIEME PER FARE CENTRO SERVIZI ALLA FAMIGLIA	
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art.1 - Denominazione	
È costituita una società cooperativa sociale a	Registrato a Locri il 05/05/2021 al n. 1105 serie 1T
responsabilità limitata, denominata "INSIEME PER FARE CENTRO	
SERVIZI ALLA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "INSIEME	
PER FARE S.C.S."	
Art.2 - Sede	
La sede è fissata nel Comune di Reggio Calabria (RC).	
L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie,	
agenzie ed uffici anche in altre località nei modi e termini	
di legge.	
Art.3 - Durata	
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)	
dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con	
deliberazione dell'assemblea dei soci prima della data di	
scadenza.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art.4 - Scopo sociale e oggetto	
Lo scopo e l'oggetto sociale, sono i seguenti:	

	La società è una cooperativa che ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati	
	dall'articolo 1 della Legge 381/1991 e s.m.i.	
	In quanto cooperativa sociale essa è impresa sociale ai	
	sensi del D.Lgs 112/2017 e successive modificazioni o	
	integrazioni e quindi Ente del Terzo Settore ai sensi del	
	D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.	
	La cooperativa si propone:	
	- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi,	
	includere le attività di cui all'articolo 2 comma 1 lettere	
	a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 112/2017 e	
	s.m.i. recante revisione della disciplina in materia di	
	impresa sociale di cui all'art.1, comma 2 lettera c) delle	
	legge 106/2016 e s.m.i.;	
	- lo svolgimento di attività diverse, (agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi), finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	In relazione a ciò la cooperativa può svolgere:	
	- prestazione di servizi, anche innovativi o sperimentali,	
	per l'infanzia o l'adolescenza o la gioventù, la gestione di	
	scuole dell'infanzia, asili nido, nidi aziendali, servizi e	
	scuole per l'infanzia, servizi socio-educativi per la prima	
	infanzia, servizi innovativi per l'infanzia;	
	- la gestione di scuole di ogni genere e grado;	

	- servizi educativi e di assistenza per minori o allievi di	
	scuole di ogni genere e grado;	
	- attività, servizi e centri di assistenza, cura e	
	riabilitazione rivolti a persone bisognose di intervento	
	sociale;	
	- la gestione o la prestazione di servizi a favore strutture	
	o centri socio-assistenziali-sanitari-educativi diurni o	
	residenziali, di accoglienza o socializzazione a favore di	
	minori, giovani anche in condizioni di disagio sociale ed a	
	rischio di devianza, persone deboli quali con handicap	
	fisico, psichico o sensoriale, malati in genere o malati	
	psichiatrici, persone affette da dipendenze, anziani,	
	disoccupati ed inoccupati, detenuti, a soggetti appartenenti	
	a fasce deboli a persone bisognose di intervento sociale e	
	quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come	
	persone in stato di bisogno o emarginazione;	
	- servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi,	
	di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la	
	famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di	
	accoglienza e assistenza, centri diurni e centri di servizio	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati a favore di minori, anziani, disabili o	
	altre categorie deboli;	
	- azioni volte a favorire, per affermare il diritto allo	
	studio, la costituzione di corsi di educazione permanente,	

	di formazione professionale e di riqualificazione, corsi per	
	l'apprendistato, attività nelle scuole ed attività di	
	formazione in genere;	
	- l'organizzazione di attività di formazione professionale	
	dei soci, dei lavoratori in genere o dei disoccupati nonché	
	la preparazione degli amministratori, dei volontari, degli	
	operatori o di terzi nella gestione dell'attività sociale,	
	l'organizzazione e gestione corsi di formazione volti alla	
	qualificazione umana, culturale e professionale, nonché	
	attività di ricerca e di consulenza in ambito formativo;	
	- promozione, organizzazione e gestione delle forme	
	espressive, artistiche e di comunicazione in genere o in	
	particolare proprie del teatro, della musica, del cinema,	
	dei media, della pittura, della scultura nonché laboratori	
	di attività manuali anche per la realizzazione di raccolte	
	pubbliche di fondi attraverso la vendita dei manufatti a	
	fini di solidarietà;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	sociale entro cui si opera, al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno; attività di promozione e	
	sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore	
	delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei	
	loro diritti;	
	- produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e	

	divulgative, anche periodiche, strumenti multimediali	
	educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e	
	culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in	
	audio e video;	
	- la gestione di strutture e case di accoglienza, di	
	studentati, e strutture ricettive in genere, impianti	
	sportivi e palestre, la prestazione di servizi turistici e	
	alberghieri, e la somministrazione alimenti e bevande;	
	- attività in strutture che nell'ambito di programmi	
	individuali riabilitativi, educativi e formativi,	
	temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali	
	pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al	
	recupero sociale delle persone svantaggiate o deboli	
	attraverso l'organizzazione complessiva e coordinata dei	
	diversi fattori materiali, immateriali e umani che	
	concorrono alla prestazione di un servizio con esclusione	
	delle mere forniture di manodopera;	
	- la gestione di centri di lavoro per la produzione e	
	commercializzazione di manufatti in genere;	
	- promozione turistica, ambientale, culturale e storica del	
	territorio;	
	- la progettazione, promozione, organizzazione e gestione di	
	attività sociali, culturali, ricreative, sportive,	
	turistiche anche mediante l'organizzazione di uscite,	
	escursioni, viaggi, soggiorni per attività culturali, visite	

	al patrimonio artistico e naturale del territorio locale e	
	della Nazione, momenti di convivenza e festa;	
	- attività di recupero, restauro, inventariazione,	
	catalogazione, custodia e sorveglianza di beni culturali e	
	ambientali, gestione di biblioteche, musei e archivi;	
	- la progettazione, promozione, gestione e organizzazione di	
	iniziati ed eventi quali convegni, congressi, assemblee,	
	spettacoli, mostre, fiere, manifestazioni promozionali,	
	concerti, manifestazioni, di attività editoriale e culturali	
	ivi compresa la progettazione e realizzazione dei relativi	
	spazi e strutture, montaggio, smontaggio, allestimento,	
	servizi di hostess, promoters, pubbliche relazioni,	
	marketing, distribuzione materiali pubblicitari, anche in	
	collaborazione con enti pubblici e privati;	
	- la prestazione di servizi ad enti pubblici o a privati,	
	quali, a mero titolo esemplificativo, la gestione di musei,	
	di parcheggi e autorimesse, vigilanza e guardiania,	
	call-center, centralini, traduzioni, interpretariato,	
	copisteria, stampa;	
	- la prestazione di servizi di trasporto, trasloco,	
	facchinaggio, fattorinaggio, manovalanza in genere, carico,	
	scarico, deposito, stoccaggio, logistica, manutenzione,	
	giardinaggio, confezionamento, lavorazioni per conto terzi,	
	lettura e rilevazione utenze, affissioni, cura del verde;	
	- la prestazione di servizi di pulizie generali e speciali	

	di ogni genere sia civili che industriali;	
	- trasporto di persone con o senza autista, in forma singola	
	o collettiva, servizi di noleggio taxi, gestione linee in	
	concessione, servizi nelle stazioni ferroviarie, scolastici,	
	sociali ed aziendali;	
	- prestazione di servizi di manutenzione, costruzione degli	
	immobili, realizzazione di lavori edili di ogni genere,	
	attività di tinteggiatura e impiantistica elettrica,	
	idraulica e di falegnameria;	
	- la conduzione di fondi agricoli di proprietà e non,	
	l'allevamento e la riproduzione di bestiame, l'acquacoltura,	
	la trasformazione, la commercializzazione di prodotti	
	agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento;	
	- attività grafica, editoriale, produzione e vendita di	
	pubblicazioni, anche periodiche, strumenti multimediali	
	educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e	
	culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in	
	audio e video.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa,	
	complementare ed affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli	

	scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente	
	attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento	
	del Movimento cooperativo Unitario Italiano.	
	Per tale motivo, la cooperativa potrà:	
	- aderire ad altre cooperative, consorzi, gruppi cooperativi	
	paritetici, associazioni provinciali, regionali e nazionali	
	di rappresentanza, tutela ed assistenza, nonché ad altri	
	organismi economici o sindacali che si propongano iniziative	
	di attività mutualistiche, cooperativistiche e	
	solidaristiche;	
	- usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a	
	disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni nonché	
	dalle Comunità Europee, enti pubblici e privati, privati con	
	i quali potrà stipulare convenzioni e partecipare a gare	
	d'appalto.	
	La Cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo	
	sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 - Requisiti dei soci	

	Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non inferiore	
	al minimo consentito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che hanno interesse a svolgere	
	una prestazione di lavoro e, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa, intendono	
	contribuire l'oggetto sociale, compresi gli enti collettivi	
	che abbiano tra i propri scopi sociali la promozione della	
	persona umana.	
	I soci possono appartenere alle seguenti categorie:	
	a) Soci cooperatori, che prestano a vario titolo la loro	
	attività nel perseguimento degli scopi sociali;	
	b) Soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente, fatto salvo il solo rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei	
	soci; il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art.4	
	della legge n.59 del 31 gennaio 1992 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, anche terzi, persone fisiche	
	e non, denominati soci sovventori, che investano capitali	
	nell'impresa.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che	

	comunque siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti e non riabilitati e chi abbia comunque interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che	
	esercitano in proprio in concorrenza con quella della	
	cooperativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono	
	identici scopi sociali ed esplicano una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	
	autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener	
	conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto.	
	Art.6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, specificando:	

	a. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b. l'indicazione della denominazione e ragione sociale,	
	della sede legale, del codice fiscale, della partita Iva,	
	dell'iscrizione al Registro delle Imprese, se si tratta di	
	persona giuridica;	
	c. l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale esperienza professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'eventuale rapporto di scambio mutualistico che intende	
	instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento;	
	d. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	e. la dichiarazione di aver preso completa visione del	
	presente statuto e di obbligarsi all'osservanza di	
	quest'ultimo, delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali e dei regolamenti interni.	
	Per le persone giuridiche la domanda deve essere	
	sottoscritta dal legale rappresentante della società e la	
	stessa dovrà essere corredata da documentazione idonea a	
	comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di	
	liquidazione, fallimento e concordato della società.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	

	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo precedente	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera	
	entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	Libro dei Soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	Art.8 - Obblighi dei soci	
	Aderendo alla cooperativa i soci si impegnano a:	
	- versare le quote sociali sottoscritte, l'eventuale	
	sovrapprezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa	
	di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;	

	- mettere a disposizione le loro capacità professionali al	
	conseguimento degli scopi sociali, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della cooperativa;	
	- osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, salva la preventiva	
	autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.	
	Art.9 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori	
	I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio	
	insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di	
	quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale	
	categoria dei soci, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma c.c.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla	
	loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che devono completare o integrare la	
	loro formazione professionale o siano in grado di	

	concorrere, anche parzialmente, al perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio	
	e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 30 (trenta) per cento di quello previsto	
	per i soci ordinari.	
	I soci speciali godono del diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in	
	occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del	
	bilancio; in assemblea non possono rappresentare altri soci.	
	Non possono essere eletti amministratori né esercitare i	
	diritti previsti dall'art. 2476 c.c.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del presente	
	statuto.	

	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il quale non può essere superiore a 5 (cinque)	
	anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del	
	presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o	
	dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 12.	
	Art.10 - Trasferimento delle quote sociali	
	Il trasferimento delle quote sociali avverrà nelle modalità	
	previste dall'art. 2530 c.c.	
	Art.11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	

	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio	
	diverso da persona fisica.	
	Il recesso avviene con le modalità di cui all'art. 2532 c.c.	
	Art.12 - Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	a. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti	
	previsti per l'ammissione in cooperativa;	
	b. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c. che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal precedente art.5 senza la	
	prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	d. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal	
	presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e. che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	f. che, in qualunque modo, arrechi danni o discredito alla	
	cooperativa;	

	L'esclusione del socio avviene nei modi previsti	
	dall'art.2533 c.c.	
	Art.13 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio	
	può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art.14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota effettivamente versata ed	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo 13.	
	TITOLO IV	

	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.15 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a. da un numero illimitato di quote sociali il cui valore	
	non può essere inferiore a euro 25,00 (venticinque/00) e	
	comunque non superiore al massimo consentito dalla legge;	
	b. dai conferimenti dei soci sovventori il cui valore non	
	può essere inferiore a euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuno;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al	
	successivo articolo 17 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo di quote sociali formato con	
	le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e	
	delle deliberazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	

	Art.16 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) SETTEMBRE al 31	
	(trentuno) AGOSTO di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Art.17 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinando:	
	a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge	
	alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia e dal successivo art.18;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci cooperatori,	
	ai soci sovventori, ragguagliata al capitale effettivamente	

	versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura	
	non superiore ai limiti consentiti dalla legge per le	
	rispettive categorie di soci per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Art.18 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle	
	leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta	
	dell'organo amministrativo, in favore dei soci operatori	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	I ristorni sono ripartiti tra i soci operatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	

	mutualistici in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento deliberato dall'assemblea.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante	
	aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte	
	e versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può	
	operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già	
	previsto dagli amministratori.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.19 - Sistema di amministrazione ed organi sociali	
	Gli organi sociali sono:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	SEZIONE I	
	ASSEMBLEA	
	Art.20 - Assemblea dei soci	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180	
	(centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così	
	come previsto nell'art.16 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia	
	ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia	

	fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un	
	terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della	
	richiesta stessa.	
	Art.21 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la destinazione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale o del sindaco unico;	
	4. le modificazioni dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	

	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'art.23.	
	Art.22 - Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare,	
	del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel	
	territorio nazionale) e della data e ora della prima e della	
	seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere	
	recapitato ai soci con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale	
	ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi	
	amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea potrà svolgersi anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione o con espressione del voto per	
	corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile	

	verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Art.23 - Costituzione	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo, per lo scioglimento e la liquidazione	
	della società, sia in prima, sia in seconda convocazione,	
	delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Art.24 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali	
	sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto	
	previsti per i soci iscritti nella categoria speciale	
	dall'art. 9 del presente statuto.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle	
	quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria	

	speciale si rinvia all'art.9 del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono	
	essere con-ferite più di tre deleghe.	
	Art.25 - Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o, in sua assenza, dal vice-presidente del	
	consiglio di amministrazione o da persona designata	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	
	non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	

	liquidazione;	
	la deliberazione dell'assemblea deve essere verbalizzata da	
	un notaio.	
	SEZIONE II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.26 - Consiglio di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto, da un minimo di tre ad un massimo	
	di sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente e, eventualmente, un vice presidente.	
	Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono essere	
	trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art.27 - Convocazione e poteri	

	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Il Consiglio di amministrazione potrà svolgersi anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del	
	voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia	
	possibile verificare l'identità del consigliere che	
	partecipa e vota.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	

	quale deve essere trascritto nel Libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, nelle modalità previste dall'art. 2381 c.c.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'art. 2475, comma cinque c.c., nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei	
	soci.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più	
	amministratori, si applicano le disposizioni di cui	
	all'art.2386 c.c.	
	Il Consiglio di amministrazione potrà nominare un Assistente	
	Spirituale della cooperativa che potrà anche partecipare	
	nelle adunanze del Consiglio di amministrazione stesso o	
	nelle Assemblee dei soci con diritto di parola ma senza	
	diritto di voto.	
	Art.28 - Rappresentanza legale	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società	
	sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio	
	di amministrazione.	

	SEZIONE III	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.29 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge o l'assemblea	
	ravveda l'opportunità della sua istituzione, viene nominato	
	l'organo di controllo composto da un sindaco unico, ove	
	consentito, o dal Collegio sindacale che si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea,	
	la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	La revisione legale dei conti sulla società, qualora	
	obbligatoria ai sensi di legge, è esercitata da un revisore	
	legale dei conti o da una società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea al momento della nomina può prevedere che la	
	revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio	
	sindacale o dal sindaco unico. In tale caso il collegio	
	sindacale, o il sindaco unico, sono costituiti da revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro.	
	Per la disciplina dell'organo di controllo, del Collegio	
	sindacale e del controllo contabile si applicano le	
	disposizioni di legge.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E Disposizioni Finali	
	Art.30 - Regolamenti	

	I regolamenti interni, redatti per disciplinare	
	funzionamenti tecnici ed organizzativi, devono essere	
	predisposti dall'organo amministrativo e approvati	
	dall'assemblea.	
	Art.31 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.	
	Art.32 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art.33 - Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni	
	statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali e quelle relative a recesso od	
	esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società	
	ed i soci, o tra soci, salvo riguardino diritti	
	indisponibili e nell'instauranda controversia non sia	

	previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre	
	arbitri da nominarsi a cura della Camera di Commercio di	
	Reggio Calabria, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n.5/2003.	
	L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del	
	presidente del collegio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli	
	arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più	
	diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha	
	sede legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la	
	presente clausola per essi vincolante fin dal momento	
	dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la	
	cooperativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la	

	maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.	
	I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi 90	
	(novanta) giorni, esercitare il recesso.	
	Art.34 - Clausole mutualistiche	
	La cooperativa opera nel rispetto di quanto previsto	
	dall'articolo 2514 del codice civile e pertanto vige:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto in	
	materia di distribuzione dei dividendi ai soci, di	
	indivisibilità delle riserve patrimoniali e di devoluzione	
	del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono, di	

34 di 35

35 di 35